



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale de sa pianificazione urbanistica territoriale e de sa vigilàntzia edilizia
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. *1588* /DG DEL 20 MAG. 2013

Oggetto: Comune di Scano di Montiferro.
Variante al Capo II, articoli 3, 4 e 5 del Regolamento Edilizio e articolo 10 delle Norme di Attuazione del PdF.
Deliberazione CC n. 35 del 04.09.2012.
Deliberazione CC n. 08 del 12.04.2013.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. del 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;
- VISTA la L.R. del 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme per la disciplina del personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. P. 10872/45 del 19 aprile 2013, con il quale sono state confermate al sottoscritto le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
- VISTA la L.R. del 20 dicembre 1989 n. 45 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede la verifica di coerenza degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati, di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;
- VISTO il D.P.G.R. N. 3885/DecP/84 del 20 luglio 2009 con cui è stato ricostituito il C.T.R.U.
- VISTA la nota n. 54197 del 21.09.2012 con la quale il Comune di Scano di Montiferro ha trasmesso gli elaborati per la verifica di coerenza di cui all' art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale de sa pianificazione urbanistica territoriale e de sa vigilàntzia edilizia
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. *188* /DG
DEL 20 MAG. 2013

VISTA la determinazione RAS n. 5612/DG del 18.12.2013 con la quale è stata rinviata la variante allo strumento urbanistico del Comune di Scano di Montiferro, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04.09.2012, è rinviata all'Amministrazione comunale, con la quale si dispone che il Comune dovrà integrare e/o modificare le NTA a seguito dei seguenti punti di criticità rilevati:

- Per quanto riguarda la disposizione relativa al divieto generalizzato di realizzare opere edilizie e/o di trasformazione urbanistica nei territori posti ad altitudine pari o superiore ai 500 m sul livello del mare, fino all'approvazione del PUC in adeguamento al PPR e al PAI, risulta necessario che il Comune: chiarisca le motivazioni a supporto della scelta pianificatoria; espliciti in base a quale disposizione normativa ha apposto il limite di edificabilità assoluta a tali aree, posto che tale facoltà non rientra tra le sfere di competenza comunale; definisca cartograficamente tali aree.
- Per quanto riguarda il recepimento dell' articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009, così come modificata dalla L.R. n. 21/2011, il Comune dovrà: correggere l'errore materiale presente nella norma che richiama l' "*art. 13 bis, comma 3 della L.R. 8.11.2011, n. 21*" invero dell' "*articolo 13 bis, comma 3 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i.*"; definire e cartografare le aree di "scarsa rilevanza paesaggistica"; recepire integralmente quanto disposto dall'articolo 13 bis della L.R. n. 4/2009 e in particolare "*[...] fermo restando che le possibilità edificatorie delle aree agricole sono subordinate alla effettiva connessione funzionale tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo e che devono, per quanto possibile, essere privilegiati gli interventi che assicurino il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze è pari a 0,03 mc/mq per il primo ettaro, da ridurre del 50 per cento per il secondo e del 75 per cento per i successivi*".
- Per quanto riguarda la previsione di divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici nelle zone omogenee classificate E – agricole dallo strumento urbanistico comunale dovrà essere stralciata dalla norma in quanto: risulta in contrasto con le disposizioni statali e regionali in materia; l'individuazione delle aree e dei siti non idonei per l'installazione di impianti fotovoltaici non rientra tra le competenze comunali.

Il Comune dovrà chiarire:

- a quale tipologia di intervento si riferisca e l'ambito di applicazione anche temporale della norma che prevede "*Sono fatte salve le concessioni già rilasciate alla data odierna, purché i lavori vengano iniziati e portati a termine nei termini di validità delle stesse.*".
- a quali areali si riferisca e l'ambito di applicazione della norma che prevede "*In tali areali è inoltre vietata la concessione di proroghe o dilazioni dei tempi per l'esecuzione delle opere autorizzate.*".

CONSIDERATO che il Comune di Scano di Montiferro con nota prot. RAS n. 21799 del 30.04.2013 ha trasmesso la deliberazione CC n.8 del 12.04.2013 con la quale ha risposto alle motivazioni di rinvio della precedente approvazione definitiva effettuata con deliberazione CC n. 35 del 4.09.2012;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale de sa pianificazione urbanistica territoriale e de sa vigilàntzia edilizia
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. **1583** /DG

DEL

20 MAG. 2013

PRESO ATTO che la deliberazione CC n. 8 del 12.04.2013 prende atto delle motivazioni di rinvio e riapprova definitivamente le modifiche al Regolamento edilizio per la parte relativa all'abrogazione della Commissione edilizia, rimandando la variante all'art.10 delle N.d.A. del PdF ad una fase successiva perché necessità di maggiori approfondimenti;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio;

VISTO il parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi in data 15.05.2013;

DETERMINA

- Art. 1) La variante allo strumento urbanistico del Comune di Scano di Montiferro, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04.09.2012 e con la deliberazione del CC n. 8 del 12.04.2013, è stata considerata coerente.
- Art. 2) Il Comune può procedere alla pubblicazione sul BURAS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. n. 45/1989.

Il Direttore Generale

Ing. Marco Melis



Dir. Serv. Pian.: Ing. Giuseppe Biggio
Resp. Settore: Arc. G. Costa

